CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

PROVINCIA DI VENEZIA

Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate

Approvato con C.C. n. 131 del 29/10/2007
Modificato con C.C. n. 149 del 29/11/2007
Modificato con C.C. n. 112 del 22/12/2011

- PARTE PRIMA -

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Oggetto del regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di San Donà di Piave:

a) gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura;

b) definisce le specifiche tecniche, nel caso di scarico delle acque reflue domestiche e assimilate in rete fognaria pubblica, per la corretta progettazione della rete privata a monte dell'allacciamento, quest'ultimo di esclusiva proprietà, competenza e gestione dell'Ente Gestore del servizio idrico integrato.

1.2 Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni e delle facoltà di ispezione e controllo.

2. Definizioni

2.2 Ai fini del presente regolamento si definiscono:

a) **rete fognaria**: un sistema di canalizzazioni, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue (art. 74, comma 1, lett. dd) D.Lgs. 152/06);

b) **fognatura separata**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio se ritenute contaminate e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio se ritenute contaminate (art. 74, lett. ee) D.Lgs. 152/06, art. 6, comma 1) lett. q) del P.T.A.);

c) **fognatura mista**: rete fognaria che canalizza sia le acque meteoriche di dilavamento che le acque reflue urbane (art. 6, comma 1) lett. p) del P.T.A.);

d) **stabilimento industriale, stabilimento**: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico soggetto, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 parte terza del D.Lgs. 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico (art. 74, comma 1, lett. nn) D.Lgs. 152/06);

e) **aree esterne adibite ad attività produttive**: tutte le aree scoperte ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici oppure in cui avvengano lavorazioni con qualche sistematicità, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento di sostanze indesiderate, meglio identificate all'art. 39 ed all'allegato F del P.T.A.;

f) **acque reflue urbane**: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (art. 74, comma 1, lett. i) D.Lgs. 152/06);

g) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, comma 1), lett. g) D.Lgs. 152/06); sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue definite all'art. 34 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R.V. n. 107 del 05/11/2009.

h) **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfici ove vi sia la presenza di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, oppure in cui avvengono lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze che comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali (art. 39 N.T.A. del P.T.A.);

i) **acque meteoriche di dilavamento:** la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;

i-bis) **acque di lavaggio:** acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti;

j) **acque di prima pioggia**: le acque meteoriche di dilavamento di superfici di qualsiasi genere, nei primi 15 minuti di ogni precipitazione, corrispondenti ad una lama convenzionale pari a 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;

k) **acque bianche**: qualsiasi tipo di acque prive di carico inquinante o che prima dello scarico rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali, quali ad esempio le acque di drenaggio di falda, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque meteoriche provenienti da aree non adibite ad attività produttive, le acque di raffreddamento;

l) **impianto di depurazione**: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;

m) **scarico**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e per impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti il livello della falda;

n) **valore limite di emissione**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo (art. 74, comma 1, lett. oo) D.Lgs. 152/06);

o) **corpi idrici superficiali**: i corsi d'acqua naturali - anche con deflussi non perenni - o artificiali che presentano portata naturale nulla inferiore a 120 giorni l'anno, i laghi naturali o artificiali, gli specchi d'acqua artificiali, le acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune, valli e zone di foce di mare e le acque costiere marine. È considerato corpo idrico superficiale anche il corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni all'anno riferiti ad un anno idrologico medio per cui l'autorizzazione terrà conto di eventuali prescrizioni ai sensi dell'art. 124, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 ;

p) **suolo e strati superficiali del sottosuolo**: lo strato superficiale del terreno, destinato ad uso agricolo e non, ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione degli scarichi;

q) **sottosuolo e falde acquifere sotterranee**: depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;

r) **scaricatori di piena o sfioratori fognari**: dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;

s) **agglomerato**: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (art. 74, comma 1, lett. n) D.Lgs. 152/06);

t) [abrogato]

u) **abitante equivalente**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno (art. 74, lett. a) D.Lgs. 152/06);

v) **gestore del servizio idrico integrato**: il soggetto che, in base alle convenzioni di cui all'art. 151 del D.Lgs. 152/2006 e del capo III della L.R. 27/03/1998 n. 5, gestisce i servizi idrici integrati.

w) **Trattamento primario**: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico/fisici e/o altri, a seguito dei quali, prima dello scarico il BOD_5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 25 per cento e i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento.

3. Ammissibilità degli scarichi e competenze al rilascio delle autorizzazioni

3.1 L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura pubblica delle acque reflue domestiche e assimilate e delle acque reflue industriali è l'Ente Gestore del servizio idrico integrato.

3.2 L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, con recapito diverso dalla pubblica fognatura, per le acque reflue domestiche e assimilate è il Comune.

3.3 Alla Provincia compete il rilascio delle autorizzazioni allo scarico per le acque reflue industriali in recapiti diversi dalla pubblica fognatura.

3.4 Lo scarico di acque reflue domestiche e assimilate e delle acque reflue industriali in acque superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è ammesso solo quando sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare tali reflui in fognatura pubblica.

3.5 Ogni scarico, o adeguamento di scarico esistente, in acque superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo deve essere autorizzato.

4. Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica

4.1 Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali sono obbligati ad allacciarsi alla rete fognaria pubblica qualora la distanza del fabbricato, da cui origina lo scarico, al collettore fognario risulti uguale o inferiore a 100 metri.

4.2 Sono ammesse deroghe all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura qualora sia accertata da parte dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico in pubblica fognatura l'eccessiva onerosità per eseguire le relative opere fognarie ovvero la realizzazione dell'allacciamento non sia tecnicamente ed economicamente sostenibile a fronte dei benefici ambientali da raggiungere (come ad esempio accertata posizione altimetrica sfavorevole del terreno, necessità di posa di tubazioni in terreni di proprietà di terzi, di ferrovie, canali, etc.).

4.3 Ai sensi dell'art. 20, comma 12 del P.T.A., è fatto obbligo di allacciarsi ai collettori principali entro un anno dall'ultimazione e funzionalità dei collettori principali, previa comunicazione agli utenti da parte del gestore. In caso di fognature esistenti è fatto obbligo all'utente di allacciarsi entro un anno dalla comunicazione fatta dal gestore.

4.4 In occasione della realizzazione dell'allacciamento deve essere adeguato anche il sistema di trattamento posto a monte, con le modalità contemplate nella parte terza "Scarichi in rete fognaria" del presente Regolamento.

4.5 Ai sensi dell'art. 20, comma 13 del P.T.A., in caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento entro i termini sopra indicati, il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

5. Scarichi in acque superficiali o sul suolo

5.1 Per scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da installazioni o edifici isolati non collettabili alla rete fognaria pubblica, e comunque fino alla potenzialità massima di 50 A.E., è ammesso l'uso di uno dei sistemi di trattamento di seguito elencati.

a) Scarichi in acque superficiali (scheda n. 1 e n. 1-bis)

Lo scarico di acque reflue domestiche e assimilate, è ammesso previo trattamento primario in vasche Imhoff seguito da dispersione su terreno (eventualmente piantumato) con drenaggio (e fondo impermeabilizzato se il terreno non è naturalmente impermeabile), oppure tramite l'utilizzo di letto assorbente (per un

massimo di 15 AA.EE.) e scarico in corpo idrico superficiale secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e s.m.i. e nelle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R.V n. 107 del 05.11.2009.

b) Scarichi sul suolo (scheda n. 2)

È ammesso lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo per le acque reflue domestiche e assimilate, qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare tali reflui in corpi idrici superficiali.

In tal caso lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate è ammesso previo trattamento primario in vasche Imhoff seguito, nel caso di presenza di terreni permeabili e di falde acquifere sufficientemente profonde e protette, da dispersione del refluo in trincee o letti di sub-irrigazione.

In caso di falda vulnerabile, l'effluente della vasca Imhoff deve essere fatto passare attraverso trincee con filtri a sabbia con drenaggio, seguiti da sub-irrigazione su terreno (eventualmente fitoprotetta su suolo piantumato, utilizzando specie ad elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, ontani, salici) secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e s.m.i. e nelle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R.V n. 107 del 05.11.2009.

5.2 Sono ammissibili tecnologie diverse, quali per esempio:

- l'installazione di piccoli depuratori previa presentazione, in sede di richiesta di parere preventivo ovvero di autorizzazione allo scarico, di scheda tecnica timbrata e firmata da tecnico abilitato e di libretto di manutenzione dell'impianto, entrambi forniti in copia conforme all'originale delle Ditte Produttrici, dai quali si evinca il rispetto dei limiti di emissione più restrittivi previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006, ovvero il rispetto degli abbattimenti minimi previsti dall'art. 22, comma 3 del P.T.A. del 50% per i Solidi Sospesi Totali e del 25% per il BOD5 ed il COD. L'utilizzo dovrà rispettare quanto previsto dal successivo art. 20.6 relativo alla manutenzione dei manufatti e degli impianti.
- la realizzazione di impianti di fitodepurazione purché sia dimostrato, mediante presentazione di progetto completo di calcoli idraulici, statici e biochimici, sottoscritto da tecnico abilitato, almeno il raggiungimento di una riduzione, rispetto al refluo in ingresso, pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e del 25 % per il BOD5 ed il COD.

5.3 Per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate con potenzialità maggiori di 50 A.E. si dovranno rispettare le condizioni stabilite per gli scarichi di acque reflue urbane ed in particolare i sistemi di trattamento previsti dall'art. 22 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R.V n. 107 del 05.11.2009.

5.4 Gli schemi indicano i requisiti minimi richiesti per gli impianti con potenzialità inferiore ai 50 A.E.. Eventuali deroghe possono essere accordate solo in base a quanto previsto nel presente regolamento.

6. Ispezioni e controlli

6.1 Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06, l'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

6.2 Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale e nazionale, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento che viene identificato immediatamente a monte della immissione nel recapito in acque superficiali o sul suolo.

7. Divieti

7.1 E' vietato lo scarico diretto di reflui di qualsiasi natura nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

7.2 Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti in fognatura, neppure triturati.

7.3 E' vietato l'uso di pozzi neri a tenuta e di pozzi perdenti.
I pozzi neri a tenuta ed i pozzi perdenti, attualmente esistenti, dovranno essere messi fuori servizio o riadattati opportunamente entro 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, in occasione di ristrutturazione del fabbricato da cui ha origine lo scarico fognario.

7.4 Per gli scarichi sul suolo si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 30, comma 1 del P.T.A.

7.5 E' vietato scaricare nelle condotte pubbliche di fognatura separata adibite alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima e seconda pioggia di cui all'art. 39, qualora siano riconducibili alle acque reflue industriali. In via straordinaria e fino a quando non saranno disponibili idonei recapiti, come previsto dall'art 37, comma 9, del P.T.A., tali condotte possono essere utilizzate quali recettori di scarichi di acque reflue industriali, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Venezia e relativo nulla osta idraulico del gestore o titolare della condotta.

8. Osservanza dei regolamenti comunali edilizio e di igiene

8.1 Tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate sono comunque tenuti all'osservanza dei Regolamenti Edilizio e di Igiene del Comune di San Donà di Piave.

- PARTE SECONDA -

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI O SUL SUOLO

9. Approvazione del progetto delle opere fognarie private

9.1 La richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate in acque superficiali o sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo deve essere preceduta dalla richiesta da parte del proprietario dell'immobile di PERMESSO DI COSTRUIRE o dalla presentazione della DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) per le opere fognarie private, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito Internet del Comune, allegando i seguenti elaborati in semplice copia sottoscritti dal richiedente e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale:

1) richiesta parere preventivo su impianto fognario privato redatto su appositi stampati predisposti dall'Ufficio Ecologia;
2) estratto catastale;
3) planimetria, in scala non inferiore a 1:200, contenente il tracciato della rete fognaria privata che si intende realizzare comprensiva dei pozzetti d'ispezione, eventualmente del pozzetto di campionamento e dei manufatti di pretrattamento.
   In detta planimetria dovrà essere riportato il sedime del fabbricato e, per ogni colonna di scarico, dovranno essere indicati i locali di provenienza (bagni, cucine, lavanderie, etc.);
4) relazione di dimensionamento dell'impianto fognario indicante tra l'altro le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura privata ed i manufatti di pretrattamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
   - numero e superficie degli appartamenti, delle camere, il numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
   - fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

   La relazione deve essere corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessario;
5) il parere del Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale", per quanto di competenza, nel caso di richiesta di scarico in acque superficiali per canali consorziali, scoli consortili e fossi privati; il parere del Genio Civile Regionale, per quanto di competenza, per i fiumi Piave, Piave Vecchia e Sile;
6) Per gli impianti di trattamento di cui all'art. 5 punto 5.2, e per gli impianti tecnologici prefabbricati di trattamento, devono essere presentate le schede tecniche fornite dalla Ditta produttrice e debitamente sottoscritte dal Responsabile della stessa, comprensive delle modalità di installazione, funzionamento, gestione e manutenzione degli stessi.

Nel caso di applicazione dei procedimenti edilizi previsti dall'art. 5 del D.L. n. 40/2010, convertito in L. n. 73 del 22/05/2010, il parere preventivo, corredato dalla sopra

elencata documentazione potrà anche essere richiesto direttamente all'ufficio ecologia: il parere rilasciato sarà quindi allegato da parte del richiedente alle dichiarazioni da presentare all'Ufficio Edilizia Privata. Nel caso in cui, invece, la richiesta di parere sia allegata alla S.C.I.A. o C.I.L. l'ufficio edilizia privata provvederà sollecitamente ad inoltrarla al competente ufficio, al fine di provvedere ai controlli entro i termini di legge ed a comunicare le non conformità rilevate o eventuali prescrizioni; in tale caso il richiedente sarà tenuto ad effettuare tutti gli interventi necessari a riportare a norma le opere già effettuate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, oltre a tenere conto delle prescrizioni per le opere ancora da eseguire.

9.2 I principali dati tecnici da riportare nel progetto sono i seguenti:

a. Canalizzazioni

1. utilizzare grafie diverse per le canalizzazioni atte a raccogliere reflui diversi (acque nere, bianche, saponate ed eventualmente di piazzale);
2. riportare il materiale e il diametro delle condotte.

b. Vasca condensagrassi

Indicare:

1. abitanti equivalenti;
2. capacità (litri);
3. dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza / diametro x altezza);
4. linea servita (lavello, lavastoviglie, ...);
5. distanza dai confini e dalle fondazioni.

c. Vasca Imhoff e vasca settica a 3 scomparti

Indicare:

1. abitanti equivalenti;
2. capacità (litri);
3. dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza / diametro x altezza);
4. distanza dai confini e dalle fondazioni.

d. Condotta disperdente per scarico in acque superficiali

Indicare:

1. sviluppo della trincea drenante (metri);
2. diametro e materiali;
3. profondità di scavo;
4. distanza dalle abitazioni e dai confini;
5. distanza da altri corpi disperdenti;
6. portata minima annua del corpo ricettore.

e. Condotta disperdente per scarico sul suolo

Indicare:

1. sviluppo totale della condotta (metri);
2. diametro e materiali;
3. tipologia (condotta singola, ramificata, su più linee parallele);
4. profondità di scavo;
5. distanza dalle abitazioni e dai confini;
6. distanza da altri corpi disperdenti.

9.3 Ai sensi della L. 241/90, i termini per i procedimenti di rilascio di parere preventivi su impianto fognario richiesti direttamente dall'utente, per i successivi procedimenti edilizi di cui alla L. 73/2010, sono fissati in giorni 30 dalla data di ricezione della richiesta.

10. Schemi tipo per scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali o sul suolo

10.1 Gli schemi allegati al presente Regolamento, differenziati in funzione del tipo di ricettore finale, costituiscono un'indicazione di massima di come potrebbe essere realizzata la rete fognaria interna di un nuovo insediamento che non recapita le acque reflue domestiche o assimilate in fognatura pubblica. Si rimanda alla parte quarta per le norme tecniche di realizzazione.

- **Scheda n. 1 NUOVO EDIFICIO** in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in presenza di corpo idrico superficiale.
- **Scheda n. 1-bis NUOVO EDIFICIO** in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in presenza di corpo idrico superficiale (letto assorbente)
- **Scheda n. 2 NUOVO EDIFICIO** in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in assenza di corpo idrico superficiale.

11. Esecuzione dei lavori

11.1 Il richiedente dovrà comunque comunicare al Servizio Ecologia del Comune, anche se utilizzata la procedura della D.I.A ovvero la procedura semplificata di cui alla L. 73/2010, l'inizio dei lavori relativi alla rete fognaria privata, con almeno dieci giorni di preavviso.

11.2 Il Servizio Ecologia e l'Ufficio Tecnico Comunale sono autorizzati a disporre tutte le ispezioni ritenute necessarie all'interno delle proprietà private per accertare che i lavori vengano o siano stati eseguiti conformemente agli elaborati presentati.

11.3 Eventuali variazioni agli elaborati approvati dovranno essere oggetto di richiesta di approvazione di variante da presentare al Servizio Edilizia Privata, corredata da relativo parere preventivo.

11.4 Terminati i lavori di realizzazione della rete fognaria privata, il richiedente dovrà produrre comunicazione di ultimazione lavori corredata da dichiarazione congiunta firmata dal Direttore Lavori e dall'Impresa esecutrice dei lavori sulla conformità delle opere fognarie al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni emanate. La dichiarazione congiunta sottoscritta dal Direttore Lavori e dall'Impresa dovrà espressamente dichiarare che le condotte, con i relativi giunti, risultano a tenuta in accordo con le normative tecniche vigenti per il tipo di materiale impiegato e dovrà essere completa di idonea documentazione fotografica relativa ai manufatti ed alle condotte, corredata da planimetria riportante i relativi coni visuali.

11.5 Gli Uffici Tecnici Comunali potranno comunque far eseguire delle prove di collaudo sulle tubazioni prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, per casi particolarmente complessi e previa espressa indicazione nel parere preventivo.

12. Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche

12.1 Per gli scarichi delle acque derivanti da attività, qualora sia previsto lo scarico di acque di cui all'art. 34, comma 1, lettera e.3), del P.T.A., è obbligatoria l'installazione di un

pozzetto di campionamento da porre prima di ogni e qualsiasi trattamento, per il controllo della conformità dei reflui ai parametri previsti dalla Regione Veneto per gli scarichi assimilabili al domestico. Alla richiesta di parere preventivo dovrà altresì essere allegata adeguata relazione sull'attività, sulla base di modelli predisposti dall'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

13. Autorizzazione allo scarico. Rilascio e validità

13.1 Contestualmente alla fine lavori il titolare dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico utilizzando l'apposita modulistica disponibile anche sul sito Internet del Comune.

13.2 La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:
- per le Ditte/Imprese: al titolare/Legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
- per i privati: al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento sullo stesso da cui consegue la disponibilità e l'utilizzazione dello scarico, ovvero all'amministratore di condominio o al legale rappresentante di eventuale Consorzio. Nel caso di più proprietari o aventi titolo l'autorizzazione viene intestata a tutti i proprietari che ne devono fare debita richiesta.

13.3 L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

13.4 L'autorizzazione allo scarico, per acque reflue domestiche ed assimilate che non recapitano in fognatura, ha validità quadriennale (art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). L'autorizzazione, nei soli casi di reflui di tipo domestico, si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico, quali quelle previste dall'art. 23.3 del presente Regolamento, previa presentazione da parte dell'intestatario dell'autorizzazione, di dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante quanto previsto dal successivo comma 6, entro sei mesi dalla scadenza. Per gli scarichi assimilati al domestico, come prescritto dall'art. 34, comma 8, ultimo capoverso del P.T.A., è obbligatorio presentare richiesta di rinnovo, da inoltrare un anno prima della scadenza.

13.5 Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

13.6 Alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico potrà essere allegata, in sostituzione della documentazione tecnica di cui all'art. 9, una dichiarazione rilasciata dal titolare dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che non risulta modificato l'impianto fognario di cui all'autorizzazione in scadenza e che le caratteristiche dello scarico per quantità e qualità del refluo sono rimaste invariate. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000.

13.7 È obbligatoria la richiesta di nuova autorizzazione allo scarico nel caso di variazioni apportate alle modalità di scarico, in tutti i casi soggetti all'obbligo di adeguamento e modifica degli impianti fognari contemplati all'art. 23.3 o in ogni caso in cui si verifichi

uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse (es.: modifica del tipo di attività esercitata nell'unità immobiliare - in caso di scarico assimilabile -, cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare, ecc.).

13.8 Le modifiche relative alla sola variazione della titolarità dell'attività da cui origina lo scarico sono soggette a richiesta di volturazione dell'autorizzazione esistente, da inoltrarsi a cura del nuovo titolare entro 30 giorni dalla variazione del titolo, con dichiarazione che quanto attiene allo scarico non ha subito variazioni. In mancanza della richiesta di voltura da parte del nuovo titolare nei termini indicati, le autorizzazioni precedentemente rilasciate decadono automaticamente, a meno di motivate ragioni formalmente trasmesse dal richiedente.

14. Diffide, sospensioni o revoche dell'autorizzazione allo scarico.

14.1 A seguito di accertamento da parte degli organi di controllo da cui si rilevi l'inosservanza al presente regolamento, l'inosservanza alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione allo scarico o in caso di accertata mancanza di autorizzazione allo scarico per le acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura, l'amministrazione procede ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione e sempre previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/1990:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione e/o chiusura dello scarico (in mancanza di autorizzazione), per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, ove in possesso di autorizzazione;
c) alla revoca dell'autorizzazione e/o alla chiusura definitiva dello scarico (in mancanza di autorizzazione), in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e/o in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

14.2 Nel caso di revoca dell'autorizzazione e/o di chiusura dello scarico impropriamente attivato, la riattivazione dello stesso è subordinata a nuova richiesta di autorizzazione accompagnata da documentazione atta a dimostrare la regolarizzazione della situazione.

15. Spese di istruttoria

15.1 Le spese occorrenti per l'istruttoria dei pareri preventivi delle domande di autorizzazione allo scarico e per l'effettuazione di sopralluoghi, rilievi e controlli sono a carico del richiedente. L'importo di cui sopra è determinato all'inizio di ogni anno solare con deliberazione di Giunta Comunale.

- PARTE TERZA -

SCARICHI IN RETE FOGNARIA

16. Osservanza del regolamento emanato dal Gestore del servizio idrico integrato

16.1 Tutti gli utenti allacciati alla fognatura pubblica sono tenuti all'osservanza del regolamento emanato dal Gestore del servizio idrico integrato e approvato dall'Autorità d'ambito competente.

16.2 La richiesta di autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate in fognatura pubblica deve essere inoltrata all'Ente Gestore del servizio idrico integrato secondo le modalità previste nel regolamento di cui al punto precedente.

17. Schemi di reti private per scarichi di acque reflue domestiche

17.1 Gli schemi allegati al presente Regolamento, differenziati in funzione del tipo di collettore finale, costituiscono un'indicazione di come deve essere realizzata la rete fognaria interna privata di un insediamento che recapita le acque reflue domestiche o assimilate in fognatura pubblica.

- **Scheda n. 3 NUOVO EDIFICIO** in zona provvista di rete fognaria pubblica separata collegata a depuratore.
- **Scheda n. 4 NUOVO EDIFICIO** in zona provvista di rete fognaria pubblica mista collegata a depuratore.
- **Scheda n. 5 NUOVO EDIFICIO** in zona provvista di rete fognaria pubblica separata non collegata a depuratore.
- **Scheda n. 6 NUOVO EDIFICIO** in zona provvista di rete fognaria pubblica mista non collegata a depuratore.

18. Procedimenti ed istruttorie autorizzative

18.1 La richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate in fognatura deve essere preceduta dalla richiesta di PERMESSO DI COSTRUIRE, dalla presentazione della DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) ovvero, qualora previsto, dalla presentazione delle dichiarazioni previste dalla procedura semplificata della L. 73/2010, per le opere fognarie private, allegando i seguenti elaborati in semplice copia sottoscritti dal richiedente e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale:

1. estratto catastale;
2. planimetria, in scala non inferiore a 1:200, contenente il tracciato della rete fognaria privata che si intende realizzare comprensiva dei pozzetti d'ispezione, eventualmente del pozzetto di campionamento e dei manufatti di pretrattamento.
3. In detta planimetria dovrà essere riportato il sedime del fabbricato e, per ogni colonna di scarico, dovranno essere indicati i locali di provenienza (bagni, cucine, lavanderie, etc.);

4. relazione di dimensionamento dell'impianto fognario indicante tra l'altro le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura privata ed i manufatti di pretrattamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
5. numero e superficie degli appartamenti, delle camere, il numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
6. fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

La relazione deve essere corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessario.

18.2 I principali dati tecnici da riportare nel progetto sono i seguenti:

a. Canalizzazioni

1. utilizzare grafie diverse per le canalizzazioni atte a raccogliere reflui diversi (acque nere, bianche, saponate ed eventualmente di piazzale);
2. riportare il materiale e il diametro delle condotte.

b. Vasca condensagrassi

Indicare:

1. abitanti equivalenti;
2. capacità (litri);
3. dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza / diametro x altezza);
4. linea servita (lavello, lavastoviglie, ...);
5. distanza dai confini e dalle fondazioni.

c. Vasca biologica, vasca Imhoff e vasca settica a 3 scomparti

Indicare:

1. abitanti equivalenti;
2. capacità (litri);
3. dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza / diametro x altezza);
4. distanza dai confini e dalle fondazioni.

18.3 Nel caso gli Uffici Comunali dovessero riscontrare difformità tra il progetto presentato ed il vigente regolamento fognario, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta verranno segnalate al richiedente le modifiche da introdurre nel progetto presentato.

18.4 Eventuali variazioni agli elaborati approvati dovranno essere oggetto di richiesta di approvazione di variante da presentare al Servizio Edilizia Privata.

18.5 Terminati i lavori di realizzazione della rete fognaria privata, il richiedente dovrà produrre comunicazione di ultimazione lavori corredata da dichiarazione congiunta firmata dal Direttore Lavori e dall'Impresa esecutrice dei lavori sulla conformità delle opere fognarie al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni emanate. La dichiarazione congiunta sottoscritta dal Direttore Lavori e dall'Impresa dovrà espressamente dichiarare che le condotte, con i relativi giunti, risultano a tenuta in accordo con le normative tecniche vigenti per il tipo di materiale impiegato e dovrà essere completa di idonea documentazione fotografica relativa ai manufatti ed alle condotte, corredata da planimetria riportante i relativi coni visuali.

18.6 Nel caso di allacciamento alla fognatura ai sensi dell'art. 4, punti 3 e 4, del presente Regolamento, durante la realizzazione delle opere di adeguamento del sistema fognario

debitamente autorizzate, è obbligatorio provvedere alla dismissione di tutti i manufatti non più utilizzabili tramite pulizia, disinfezione e demolizione degli stessi ovvero riempimento con materiale inerte costipato.

- PARTE QUARTA -

NORME TECNICHE

19. Caratteristiche tecniche dei manufatti di scarico

19.1 Le reti interne private delle acque inquinate di qualunque origine e delle acque meteoriche devono essere separate tra loro.

19.2 Le condotte delle fognature interne private dovranno essere realizzate in PVC conformi alle norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41, oppure in grès conformi alle norme UNI EN 295 oppure in ghisa sferoidale conformi alle norme UNI EN 598.

19.3 Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento fatto salvo per le subirrigazioni e le reti drenanti.

19.4 Le condotte delle fognature interne private devono essere il più possibile corte e rettilinee e devono altresì essere dotate di un numero sufficiente di pozzetti che ne rendano agevole l'ispezione e la manutenzione.

19.5 In corrispondenza di ogni cambio di pendenza, di direzione nonché in ogni emissione o di qualsiasi altra discontinuità dovranno essere previste camerette d'ispezione munite di chiusino a tenuta d'acqua.

19.6 Le condotte delle fognature interne private dovranno essere opportunamente dimensionate sia dal punto di vista idraulico, con definizione delle sezioni e delle pendenze, che statico con riferimento ai sovraccarichi permanenti e accidentali e alle caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

19.7 Le condotte delle fognature interne private dovranno impedire sia la fuoriuscita dei reflui che l'ingresso delle acque esterne. Potranno pertanto essere sottoposte a prove di collaudo, da effettuarsi secondo le normative tecniche vigenti per il tipo di materiale impiegato, al fine di accertare l'impermeabilità delle condotte e dei giunti.

19.8 Per i nuovi edifici è obbligatorio realizzare colonne separate per lo scarico dei WC dalle acque saponate dei bagni (docce e lavandini).

19.9 Le colonne di scarico, cui siano allacciate solo e soltanto le cucine, le lavanderie (lavatrici) e le acque saponate dei bagni (docce e lavandini) devono essere dotate di una vasca condensa grassi.

20. Dimensionamento

20.1 I dispositivi di trattamento dei reflui devono essere dimensionati sulla base del numero di abitanti equivalenti (A.E.) definito convenzionalmente come da tabella seguente:

Casa di civile abitazione:	1 A.E. per camere con superficie fino a 14 mq;
	2 A.E. per camere con superficie superiore a 14 mq.
	aggiungere 1 A.E. ogni qualvolta la superficie di una stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq.
Albergo o complesso ricettivo:	come per le case di civile abitazione.
Fabbriche e laboratori artigianali:	1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.

Ditte e uffici commerciali:	1 A.E. ogni 5 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività.
Ristoranti, bar e trattorie:	1 A.E. ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle sale da pranzo: 1,50 mq per persona).
Circoli e Club:	1 A.E. ogni 7 persone.
Scuole:	1 A.E. ogni 10 posti banco.
Cinema, Stadi e Teatri:	1 A.E. ogni 30 posti.

Ai fini delle verifiche idrauliche della rete fognaria privata la dotazione idrica giornaliera deve essere assunta pari a 250 litri/A.E.
Il dimensionamento di ciascuna tipologia dei manufatti fognari di un fabbricato deve essere eseguito sulla base del numero totale degli abitanti equivalenti, fermo restando la dimensione minima di ogni singolo manufatto, di qualsiasi materiale lo stesso sia composto.

20.2 Vasca condensagrassi

Prefabbricata, a pianta circolare o rettangolare, deve essere installata ai piedi delle colonne di scarico di tutte le acque reflue ad esclusione di quelle provenienti dai WC (lavelli, lavastoviglie, lavatrici, docce, etc.).
Volume utile minimo: 600 litri per insediamenti fino a 4 A.E.; per ogni A.E. in più si deve prevedere un volume supplementare pari a 150 litri/A.E. fino a 10 A.E. e 125 litri/A.E. da 11 a 50 A.E.

20.3 Vasca Imhoff

Prefabbricata, a sezione circolare o quadrata o rettangolare, dotata di dispositivi fissi di separazione tra vano di sedimentazione e vano di digestione.
Le vasche Imhoff devono avere una capacità di 250 litri/A.E. ripartita in:
- 50 litri/A.E. per il comparto di sedimentazione;
- 200 litri/A.E. per il comparto di digestione;
- volume utile minimo pari a 4 A.E.

20.4 Vasca settica a 3 scomparti

Prefabbricata o gettata in opera in c.a., deve avere il primo scomparto di volume pari alla somma dei volumi del secondo e del terzo.
Le vasche settiche devono avere una capacità di 250 litri/A.E., con un volume utile minimo pari a 4 A.E.

20.5 Vasca biologica

Prefabbricata, a sezione circolare o quadrata o rettangolare, a due scomparti.
Volume utile minimo: 600 litri per insediamenti fino a 4 A.E.; per ogni A.E. in più si deve prevedere un volume supplementare pari a 150 litri/A.E. fino a 10 A.E. e 125 litri/A.E. da 11 a 50 A.E.

20.6 Ventilazione, gestione e manutenzione dei manufatti

I manufatti di cui sopra devono essere dotati di tubo di ventilazione, con caratteristiche tali da evitare cattivi odori e devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, quali estrazioni dei fanghi e del materiale galleggiante, con periodicità almeno annuale al fine di garantire il corretto funzionamento.

Le operazioni devono essere svolte da mezzi attrezzati ed autorizzati.

Per gli impianti di depurazione di cui all'art. 5.2, è obbligo per l'utente assicurarne il corretto funzionamento in base alle indicazioni del costruttore ovvero del progettista, curando anche a propria cura e spese lo smaltimento di ogni e qualsiasi rifiuto (anche liquido) proveniente dalla manutenzione, nel rispetto delle vigenti normative.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare tutta la documentazione, anche fiscale, delle operazioni di manutenzione effettuate.

Il personale dell'Ufficio Ecologia è autorizzato ad eseguire sopralluoghi per verificare la rispondenza della gestione dei sistemi di trattamento a quella descritta ai punti precedenti.

Nell'eventualità di avarie o malfunzionamenti degli impianti di depurazione di cui sopra, il titolare dello scarico dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune, che potrà prescrivere eventuali prescrizioni integrative o intimare l'interruzione dello scarico fino al ripristino delle condizioni previste dall'autorizzazione

20.7 Distanze

Le vasche devono distare almeno:

- **1 metro** dai muri di fondazione;
- **10 metri** da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile e **2 metri** dai confini di proprietà (art. 889 del Codice Civile).

Le condotte devono distare almeno **1 metro** dal confine (art. 889 del Codice Civile).

La distanza minima fra le condotte drenanti e pozzi, condotte, serbatoi o altre opere private, destinate al servizio di acqua potabile, è di **30 metri**.

La distanza minima fra le condotte drenanti ed i punti di captazione di acque di cui al D.P.R. n. 236 del 24.05.1988, è di **200 metri**.

La distanza minima delle condotte drenanti è di **2 metri** dal confine di proprietà (è consigliabile, quando possibile, una distanza di 5 metri dal confine) e di **10 metri** dai muri di fondazione.

21. Scarico in acque superficiali

21.1 È da considerarsi quale sistema tipo per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non collegabili a pubblica fognatura.

21.2 È obbligatorio dotare di vasca Imhoff le colonne per lo scarico dei WC e di vasca condensa grassi le colonne per gli scarichi provenienti da cucine, lavanderie (lavatrici) e bagni (docce e lavandini).

21.3 Gli effluenti provenienti da dette vasche dovranno quindi pervenire ad una vasca settica a 3 scomparti dalla quale il liquame chiarificato, mediante condotta a tenuta, dovrà pervenire ad una trincea drenante avente sul fondo un telo impermeabile (se il terreno in situ non è naturalmente impermeabile) sul quale viene posta la condotta di drenaggio ricoperta da ghiaia lavata di fiume della pezzatura di 40÷70 mm per uno strato di spessore di almeno 60 cm, sulla cui superficie viene collocata la condotta disperdente.

21.4 Le due condotte (disperdente e di drenaggio), aventi in genere pendenza tra lo 0,2% e lo 0,5%, saranno costituite da elementi tubolari in cemento, grès, PVC o materiali compatibili con l'uso, del diametro di 120÷150 mm con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo, distanziate di 20÷40 cm e larghe da 1 a 2 cm. La

condotta disperdente dovrà essere posta in una trincea drenante, avente larghezza alla base di almeno 40 cm e profondità di 1÷1.5 metri, ad una profondità non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm dalla superficie del terreno.

Il letto di ghiaia dovrà essere protetto da uno strato di geotessuto di adeguata grammatura (> 300 g/m²) che ne impedisca l'intasamento dal terreno vegetale laterale e sovrastante ma, nel contempo, garantisca l'aerazione del sistema drenante.

21.5 La condotta disperdente dovrà terminare chiusa almeno 5 metri prima del termine della condotta di drenaggio; lo sviluppo delle condotte è valutabile in genere in 2÷4 metri per A.E.

Lo scarico della condotta di drenaggio verrà convogliato, mediante una tubazione a tenuta, al corso d'acqua naturale o artificiale, al canale, allo solo consortile o al fosso interpoderale.

A lavoro ultimato la sommità della trincea drenante dovrà risultare non pavimentata e leggermente in rilevato rispetto al terreno adiacente allo scopo di evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa che porterebbero alla formazione di linee di compluvio con successiva penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante.

La superficie della trincea drenante potrà essere piantumata con specie autoctone a foglia larga e persistente, aventi caratteristiche di buona resistenza alle diverse condizioni climatiche e dotate di elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani, etc.

Per ragioni igienico-sanitario e funzionali, la trincea drenante deve essere collocata lontano da fabbricati (minimo 10 metri), aree pavimentate o altre sistemazioni che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno.

22. Scarico sul suolo

22.1 È ammesso lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, per le acque reflue domestiche e assimilate, nei casi previsti dall'art. 30 del P.T.A e/o qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare tali reflui in corpi idrici superficiali.

22.2 In tal caso i sistemi di trattamento dovranno essere differenziati in funzione della permeabilità del terreno in situ e della vulnerabilità della sottostante falda.

22.3 È comunque obbligatorio dotare di vasca Imhoff le colonne per lo scarico dei WC e di vasca condensa grassi le colonne per gli scarichi provenienti da cucine, lavanderie (lavatrici) e bagni (docce e lavandini).

22.4 Le modalità di realizzazione di tale tipologia di scarico sono di seguito illustrate:

a) Dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione

Ammissibile a condizione che la distanza fra il fondo della trincea drenante ed il massimo livello della falda non risulti inferiore ad 1 metro e che il terreno in situ non sia costituito da argilla compatta.

Il liquame chiarificato proveniente dalla vasca settica a 3 scomparti dovrà pervenire, mediante condotta a tenuta, alla condotta disperdente che dovrà essere realizzata con elementi tubolari in cemento, grès o PVC del diametro 100÷120 mm con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo, distanziate 20÷40 cm e larghe da 1 a 2 cm e con una pendenza fra 0.2% e 0.5%.

La condotta disperdente dovrà essere posta in trincea ad una profondità non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm; la trincea dovrà avere larghezza alla base di almeno 40 cm ed il fondo, per uno spessore di almeno 30 cm, deve essere riempito da ghiaia lavata di fiume della pezzatura 40÷70 mm.
La condotta disperdente deve essere collocata al centro del letto di ghiaia la cui parte superiore deve essere protetta con uno strato di geotessuto di adeguata grammatura (> 300 g/m²) che ne impedisca l'intasamento dal terreno vegetale sovrastante ma, nel contempo, garantisca l'aerazione del sistema drenante.
A lavoro ultimato la sommità della trincea drenante dovrà risultare non pavimentata e leggermente in rilevato rispetto al terreno adiacente allo scopo di evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa che porterebbero alla formazione di linee di compluvio con successiva penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante.
La condotta disperdente potrà essere: unica, ramificata (spina di pesce) e su più linee in parallelo (le tubazioni in questo caso vanno disposte a distanza non inferiore a 30 metri l'una dall'altra).
Per ragioni igienico-sanitario e funzionali, le trincee con condotte disperdenti devono essere collocate lontane da fabbricati (minimo 10 metri), aree pavimentate o altre sistemazioni che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno.
Lo sviluppo della condotta disperdente deve essere calcolata, in ragione del tipo di terreno, come di seguito riportato, prevedendo comunque un dimensionamento minimo per 4 A.E.:

sabbia sottile o materiale leggero di riporto	2 m/A.E.
sabbia grossa e pietrisco	3 m/A.E.
sabbia sottile con argilla	5 m/A.E.
argilla con un po' di sabbia	10 m/A.E.

b) Dispersione nel terreno in caso di falda vulnerabile

Il liquame chiarificato proveniente dalla vasca settica a 3 scomparti dovrà essere fatto passare attraverso una trincea con filtro a sabbia con drenaggio e successiva sub-irrigazione su terreno eventualmente piantumato con specie autoctone a foglia larga e persistente, aventi caratteristiche di buona resistenza alle diverse condizioni climatiche e dotate di elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani, etc.
La trincea con filtro a sabbia dovrà avere una larghezza alla base di almeno 100 cm e profondità di 1,2 metri: sul fondo viene posta la condotta di drenaggio rinfiancata per uno spessore di 20 cm da ghiaia lavata di fiume della pezzatura di 40÷70 mm.
Al di sopra della condotta di drenaggio deve essere realizzato il filtro con sabbia della pezzatura di 0.4÷0.6 mm, avente uno spessore non inferiore a 30 cm, sul quale viene posta la condotta disperdente, rinfiancata a sua volta per uno spessore di 20 cm da ghiaia lavata di fiume della pezzatura di 40÷70 mm.
Le due condotte (disperdente e di drenaggio), aventi in genere pendenza tra lo 0,2% e lo 0,5%, saranno costituite da elementi tubolari in cemento, grès o PVC del diametro

120÷150 mm con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo, distanziate di 20÷40 cm e larghe da 1 a 2 cm.
La trincea con filtro a sabbia di ghiaia dovrà essere protetta da uno strato di geotessuto di adeguata grammatura (> 300 g/m²) che ne impedisca l'intasamento dal terreno vegetale laterale e sovrastante ma, nel contempo, garantisca l'aerazione del sistema drenante.
La condotta disperdente dovrà terminare chiusa almeno 5 metri prima del termine della condotta di drenaggio; lo sviluppo di ciascuna condotta è valutabile in genere in 2 metri per A.E.
Per ragioni igienico-sanitario e funzionali, la trincea con filtro a sabbia deve essere collocata lontano da fabbricati ad ogni uso adibiti (minimo 10 metri), aree pavimentate o altre sistemazioni che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno.
A lavoro ultimato la sommità della trincea con filtro a sabbia dovrà risultare non pavimentata e leggermente in rilevato rispetto al terreno adiacente allo scopo di evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa che porterebbero alla formazione di linee di compluvio con successiva penetrazione delle acque meteoriche nelle reti drenanti.
Lo scarico della condotta di drenaggio verrà convogliato, mediante una tubazione a tenuta, all'impianto di sub-irrigazione per le cui caratteristiche si rimanda al punto precedente.
La superficie delle trincee o letti di sub-irrigazione potrà essere piantumata con specie autoctone a foglia larga e persistente, avide d'acqua ed aventi caratteristiche di buona resistenza alle diverse condizioni climatiche e dotate di elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani, etc.

c) Vassoio o letto assorbente - fitodepurazione subsuperficiale a flusso orizzontale (per insediamenti con potenzialità massima di 15 A.E.)

Il vassoio assorbente è costituito da una vasca o bacino a tenuta stagna (in muratura, in calcestruzzo, o in materiale plastico prefabbricato), con il fondo orizzontale a perfetto livello situato a circa 70-80 cm di profondità. E' necessario limitare al massimo l'ingresso di acque meteoriche nel vassoio, si dovrà quindi avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante. Il bacino viene riempito a partire dal fondo con uno strato di ghiaione lavato (40-70 mm) per uno spessore di 15-20 cm, onde facilitare la ripartizione del liquame, e successivamente uno strato di ghiaietto lavato (10-20 mm) dello spessore di cm 15, come supporto alle radici. Sopra lo strato di ghiaietto sono posti un telo di "tessuto non tessuto" e 40-50 cm di una miscela costituita all'incirca dal 50% di terreno vegetale e 50% di torba su cui saranno messe a dimora le piante.
In base al dimensionamento del letto assorbente si può avere sia lo scarico di acque reflue in uscita dal sistema oppure non avere lo scarico. Quest'ultimo caso è applicabile solo per la completa eliminazione delle acque reflue dovuta all'evaporazione e traspirazione delle piante, che dovrà essere opportunamente dimostrata da apposita relazione tecnica a firma di tecnico abilitato.
La superficie del letto assorbente, dovrà essere dimensionata calcolando almeno 5 mq per abitante equivalente, con un minimo di dimensionamento per n. 4 A.E., per garantire la completa eliminazione del refluo. A monte del letto assorbente e comunque a valle della fossa Imhoff e della vasca condensa grassi, dovrà essere posizionato un pozzetto

per il controllo del livello dell'acqua nell'impianto. A valle del letto assorbente dovrà essere posizionato un pozzetto che verrà utilizzato per il controllo del livello dell'acqua nell'impianto, se il sistema è a circuito chiuso e come pozzetto ufficiale di prelevamento, se il sistema prevede lo scarico.

L'elenco di piante di seguito proposto è puramente indicativo.

ARBUSTI, ERBE, FIORI CONSIGLIATI PER IL VASSOIO ASSORBENTE

Aucuba Japonica Auruncus Silvester, Bambù Astilbe, Calycantus Fluridus Elynus Arenarius, Cornus Alba Iris Pseudoacornus, Cornus Florida Iris Kaempferi, Cornus Stolonifera Joxes, Cotoneaster Salicifolia, Litrium Officinalis, Kalmia Latifolia Nepeta Musini, Laurus Cerasus Petasites Officinalis, Rhamnus Frangula Felci, Spirea Salicifolia, Thuya Canadensis

- PARTE QUINTA -

DISPOSIZIONI VARIE

23. Deroghe

23.1 Deroghe agli schemi di cui ai punti precedenti potranno essere ammesse solo quando ne sia dichiarata ed accertata l'impossibilità tecnica e/o l'eccessiva onerosità. Deroghe particolari potranno essere rilasciate nei casi in cui i manufatti siano stati realizzati in difformità alle norme tecniche precedenti a questo Regolamento (es. distanze dai fabbricati, dai confini, posizionamento delle vasche, diametri delle tubazioni, ecc.) qualora adeguatamente motivate (es. carenza di spazio, situazioni preesistenti, ecc.), accompagnate da dichiarazione asseverata di tecnico competente che attesti che tali difformità non inficiano la stabilità degli edifici, l'adeguato allontanamento delle acque reflue, la capacità depurativa dell'impianto, e previo vincolante parere favorevole dell'ASL che attesti la garanzia di salubrità ed igiene degli ambienti, oltre a tutti gli atti eventualmente necessari nei confronti delle proprietà e diritti di terzi. Tali deroghe dovranno essere formalmente esplicitate dall'Ente competente al rilascio delle autorizzazioni/nulla osta e potranno contenere eventuali prescrizioni di gestione, qualora ritenuto necessario dagli esiti delle istruttorie.

23.2 Sono considerati comunque conformi al presente Regolamento gli schemi fognari riportati negli elaborati grafici compresi nei titoli abilitativi rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ai fini edificatori purché:

a) Approvati e realizzati nel periodo dal 1969 alla fine del 1989, conformi al Regolamento d'Igiene e Sanità del 1969 che obbliga la chiarificazione delle acque e comunque alla posa di una vasca condensa grassi per gli scarichi delle cucine, se mai stati oggetti di modifica successivamente al 1990;
b) Approvati e realizzati nel periodo da inizio 1990 al 30.06.2003, in conformità al Regolamento per l'uso della rete fognaria comunale e per lo smaltimento delle acque usate (in vigore dal 1990);
c) Approvati e realizzati nel periodo da inizio 1990 al 30.06.2003 (data di attivazione delle procedure di parere preventivo su impianto fognario), se oggetto di parere favorevole dell'ASL o conformi alle prescrizioni eventualmente indicate dall'ASL in sede di parere;
d) Approvati e realizzati nel periodo dal 01.07.2003 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché in conformità al parere preventivo rilasciato dall'Ufficio competente;

23.3 Gli schemi fognari di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), non sono soggetti all'obbligo di adeguamento e/o modifica se non nel caso di ristrutturazione edilizia o modifiche che comportino la necessità di adeguamento volumetrico dei manufatti di trattamento e/o smaltimento, a seguito di aumento degli abitanti equivalenti o degli scarichi esistenti (es. aggiunta di bagni, cucine, lavanderie, ecc.). Non sono altresì soggetti all'obbligo di adeguamento e modifica degli impianti fognari tutti i fabbricati sui quali è stato rilasciato dall'Ufficio competente il Certificato di inagibilità. Nel caso

di inagibilità parziale di un fabbricato, l'adeguamento dovrà interessare solo le porzioni agibili. 23.4 Per gli schemi fognari recapitanti in pubblica fognatura eventuali deroghe agli schemi indicati dovranno essere esplicitamente autorizzate dall'Ente gestore della pubblica fognatura in funzione della capacità depurativa degli impianti di trattamento e/o depurazione a valle della rete fognaria.

24. Adeguamento situazioni esistenti

24.1 Nel caso di adeguamento degli scarichi fognari domestici o assimilati per i fabbricati esistenti, si dovrà prevedere quanto segue:

1. dovrà essere sempre installata una vasca condensa grassi per le acque di cucina, eventualmente utilizzando la vasca settica esistente, eliminando uno o più scomparti o bypassando gli scarichi;
2. se non è possibile separare le acque nere da quelle saponate si dovrà convogliare i reflui in una vasca biologica in caso di scarico in fognatura pubblica oppure in una vasca Imhoff nel caso di scarico in acque superficiali o sul suolo;
3. dove esiste già idonea fossa settica, sarà possibile mantenerla aggiungendo eventualmente una vasca Imhoff di seguito.

24.2 Nel caso di adeguamento degli scarichi fognari domestici o assimilati di fabbricati esistenti, qualora non sia possibile separare le acque nere (provenienti dai WC) dalle acque reflue provenienti dalle cucine, dalle lavanderie (lavatrici) e dai bagni (docce e lavandini), si potrà collegare la colonna comune degli scarichi ad una vasca Imhoff la cui capacità peraltro dovrà essere incrementata, rispetto ai 250 litri A.E., del volume della vasca condensa grassi che non viene realizzata.

25. Servitù di fognatura

25.1 Qualora la rete fognaria privata, in tutto o in parte, dovesse essere realizzata o insistere su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere costituito apposito diritto di servitù nelle forme previste di legge tra il proprietario del fondo servente ed il proprietario del fondo dominante.

26. Sanzioni

26.1 Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Vigente Regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale. In particolare le violazioni al presente Regolamento, sono punite con le sanzioni di cui al vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali" approvato con Deliberazione di C.C. n. 113 del 28.09.2006, fatte salve quelle previste e punite ai sensi del D. Lgs. 152/2006, dalla L.R. 33 del 16.04.1985, e da altre normative specifiche in materia.

26.2 E' fatta salva l'eventuale adozione di altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti accertati.

26.3 Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di eventuali danni subiti.

26.4 Le entrate derivate da sanzioni applicate in materia di inquinamento idrico sono utilizzate dall'Ente Comunale unicamente per le attività istituzionali in materia ambientale.

27. Norme transitorie

27.1 Per gli scarichi di cui alla parte terza, fino all'adozione del Regolamento di fognatura da parte dell'Ente Gestore o dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento comunale per l'uso della rete di fognatura comunale e per lo smaltimento delle acque usate approvato con delibera C.C. n. 116 del 10.03.1989 e D.G.RV. n. 1033 del 27.02.1990.

28. Abrogazione di norme

28.1 Sono abrogati i seguenti articoli del "Regolamento per l'uso della rete di fognatura comunale e per lo smaltimento delle acque usate" del 103.03.1989 approvato con delibera C.C. n. 116 del 10.03.1989 e D.G.RV. n. 1033 del 27.02.1990:

- 4;
- 5 escluso il comma 2;
- 6;
- 8 limitatamente ai commi 6 e 10;
- 10 limitatamente al comma 2;
- 28 limitatamente al comma 3;
- 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;
- 40, 41, 45, 47;
- gli allegati e gli schemi.

28.2 E' altresì abrogata qualsiasi altra disposizione comunale in contrasto con il presente Regolamento.

29. Decorrenza

29.1 Il regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e previa pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

INDICE

- PARTE PRIMA -
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Oggetto del regolamento **1**
2. Definizioni **1**
3. Ammissibilità degli scarichi e competenze al rilascio delle autorizzazioni **3**
4. Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica **4**
5. Scarichi in acque superficiali o sul suolo **4**
6. Ispezioni e controlli **6**
7. Divieti **6**
8. Osservanza dei regolamenti comunali edilizio e di igiene **6**

- PARTE SECONDA -
SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI O SUL SUOLO

9. Approvazione del progetto delle opere fognarie private **7**
10. Schemi tipo per scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali o sul suolo **9**
11. Esecuzione dei lavori **9**
12. Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche **9**
13. Autorizzazione allo scarico. Rilascio e validità **10**
14. Diffide, sospensioni i revoche dell'autorizzazione allo scarico **11**
15. Spese di istruttoria **11**

- PARTE TERZA -
SCARICHI IN RETE FOGNARIA

16. Osservanza del regolamento emanato dal Gestore del servizio idrico integrato **12**
17. Schemi di reti private per scarichi di acque reflue domestiche **12**
18. Procedimenti ed istruttorie autorizzative **12**

- PARTE QUARTA -
NORME TECNICHE

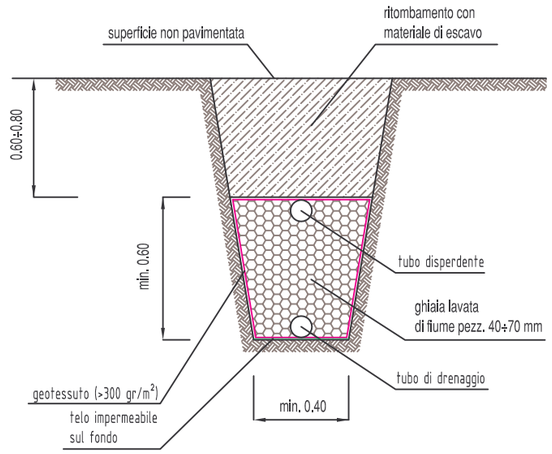
19. Caratteristiche tecniche dei manufatti di scarico **15**
20. Dimensionamento **15**
21. Scarico in acque superficiali **17**
22. Scarico sul suolo **18**

- PARTE QUINTA -
DISPOSIZIONI VARIE

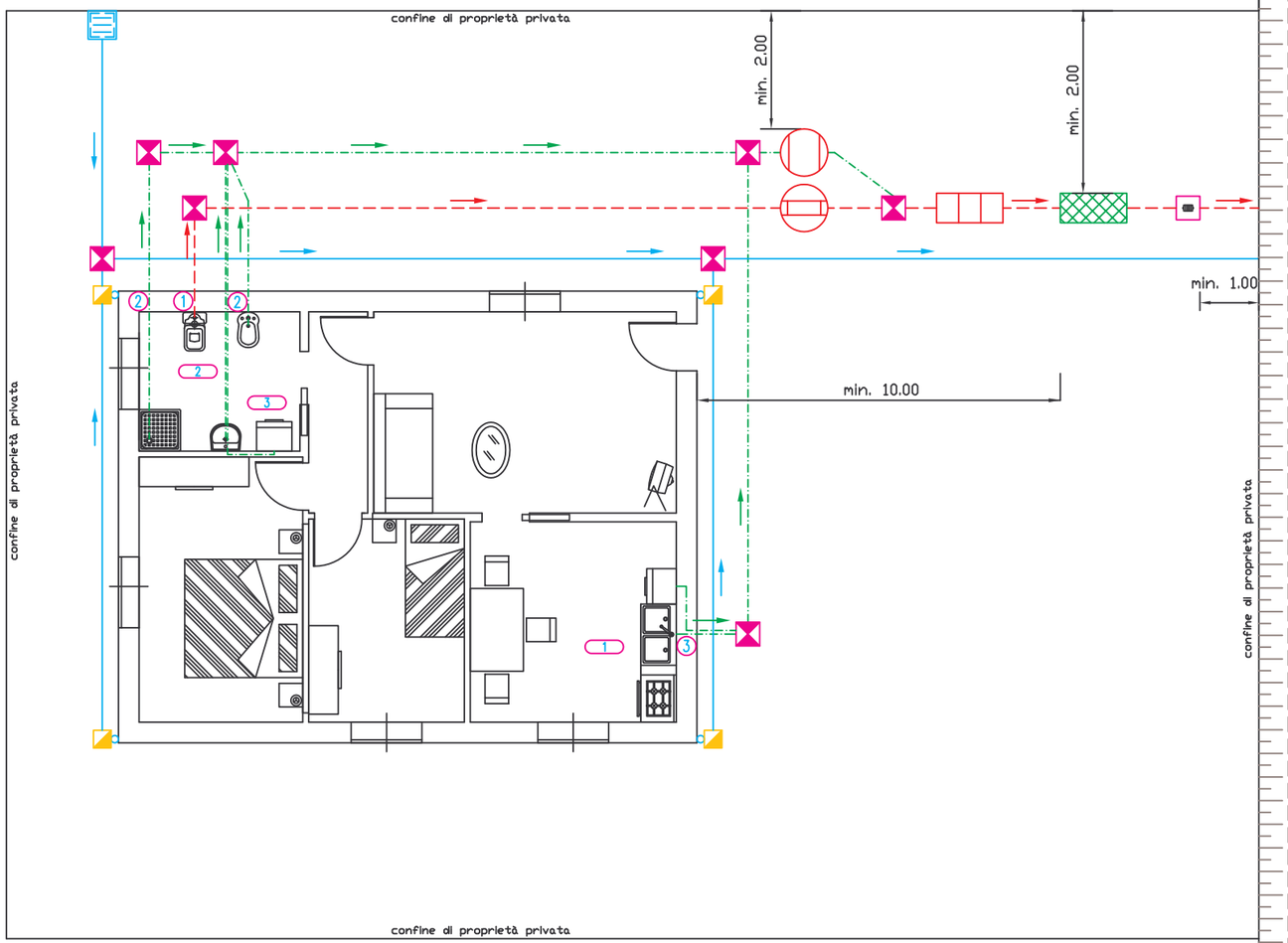
23. Deroghe **22**
24. Adeguamento situazioni esistenti **23**
25. Servitù di fognatura **23**
26. Sanzioni **23**
27. Norme transitorie **24**
28. Abrogazione di norme **24**
29. Decorrenza **24**

1ª emissione 20.09.2006 - redatto da ing. Giampietro Bognolo - Studio I.TER. - San Donà di Piave
2ª emissione 20.04.2007 - redatto da ing. Giampietro Bognolo - Studio I.TER. - San Donà di Piave
3a emissione 03.12.2010 Modifiche redatte da U.T.C.

Approvato con C.C. n. 131 del 29/10/2007
Modificato con C.C. n. 149 del 29/11/2007
Modificato con C.C. n. 112 del 22/12/2011



SEZIONE TRINCEA DRENANTE



LEGENDA RETI

	TUBAZIONI ACQUE NERE
	TUBAZIONI ACQUE SAPONATE
	TUBAZIONI ACQUE BIANCHE
	POZZETTO D'ISPEZIONE
	VASCA CONDENSAGRASSI
	VASCA IMHOFF
	VASCA SETTICA A 3 SCOMPARTI
	CADITOIA SIFONATA
	POZZETTO AI PIEDI DEL PLUVIALE
	POZZETTO CON VALVOLA ANTIRIGURGITO
	TRINCEA DRENANTE CON EVENTUALE PIANTUMAZIONE

LEGENDA SCARICHI

1. - scarico e/o colonna raccolta scarichi del W.C. e/o vaso alla turca
2. - scarico e/o colonna raccolta scarichi delle sole acque saponate (docce, lavatrici, lavandini, bidè, etc.)
3. - scarico e/o colonna raccolta scarichi delle sole acque di scarico delle cucine (lavelli e lavastoviglie)

LEGENDA LOCALI

1. - CUCINA
2. - BAGNI
3. - LAVANDERIA

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

Provincia di Venezia

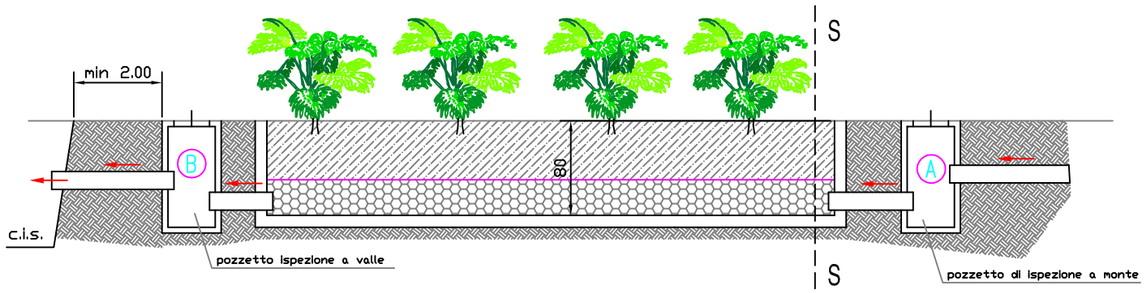
REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

SCHEMA DI RETE FOGNARIA a servizio di NUOVO edificio in presenza di corpo idrico superficiale

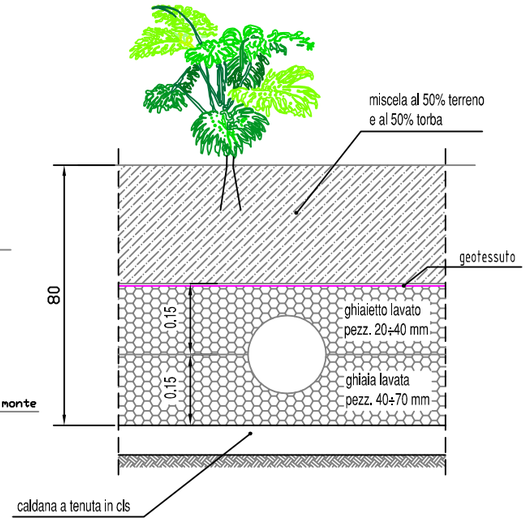
scheda n. 1

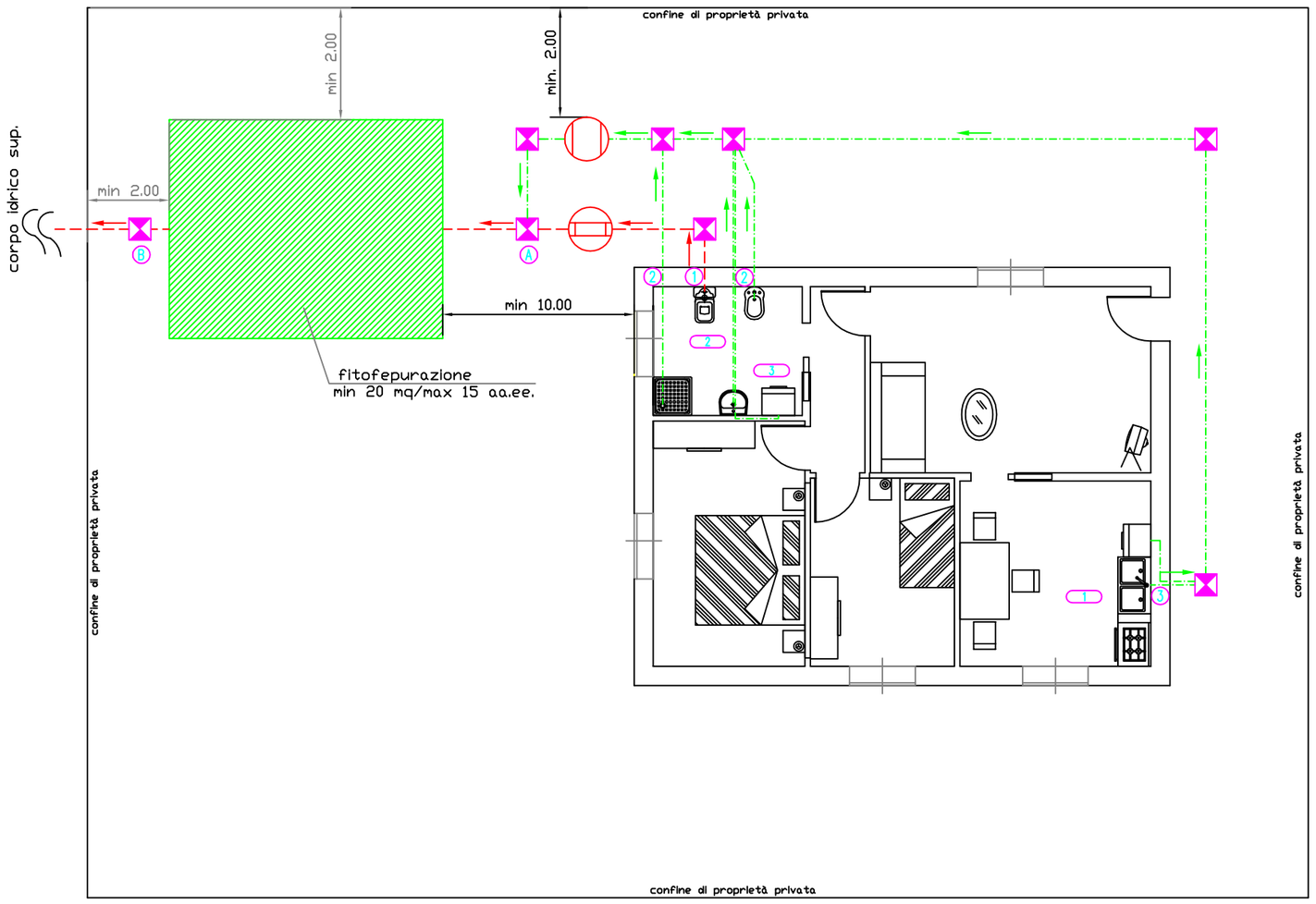
Sandonà\Schema_Fogne.dwg

SEZIONE FITODEPURAZIONE SUB-SUPERFICIALE
A FLUSSO ORIZZONTALE (LETTO ASSORBENTE)



SEZIONE LETTO S-S





SCHEMA DI RETE FOGNARIA a servizio di NUOVO edificio
in presenza di corpo idrico superficiale (LETTO ASSORBENTE)

Sandona\\Schema_Fogne.dwg

LEGENDA RETI

– – – – – – –	TUBAZIONI ACQUE NERE
– · – · – · –	TUBAZIONI ACQUE SAPONATE
	POZZETTO D'ISPEZIONE
	VASCA CONDENSAGRASSI
	VASCA IMHOFF
	FITODEPURAZIONE SUB-SUPERFICIALE a flusso orizzontale (letto assorbente)
A	POZZETTO di ispezione a monte
B	POZZETTO di ispezione a valle

LEGENDA SCARICHI

1. – scarico e/o colonna raccolta scarichi del W.C. e/o vaso alla turca
2. – scarico e/o colonna raccolta scarichi delle sole acque saponate (docce, lavatrici, lavandini, bidè, etc.)
3. – scarico e/o colonna raccolta scarichi delle sole acque di scarico delle cucine (lavelli e lavastoviglie)

LEGENDA LOCALI

1 – CUCINA
2 – BAGNO
3 – LAVANDERIA

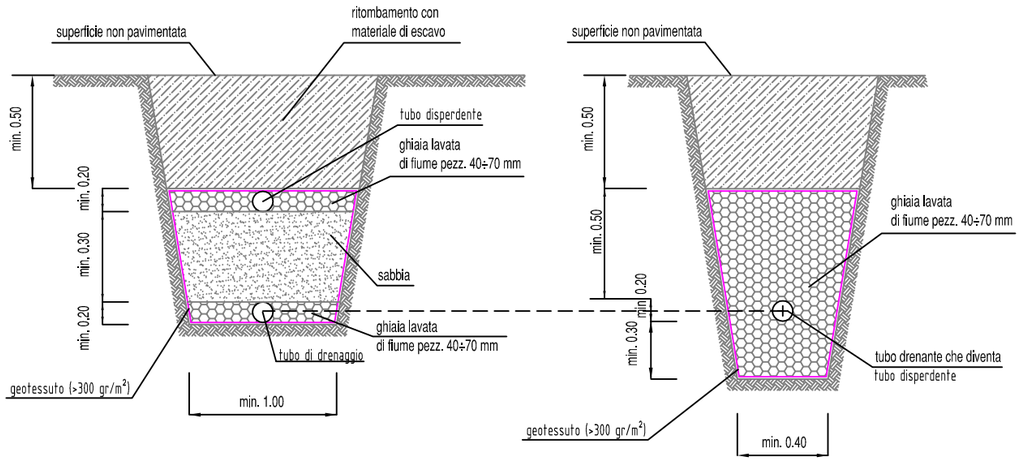
COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE
REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

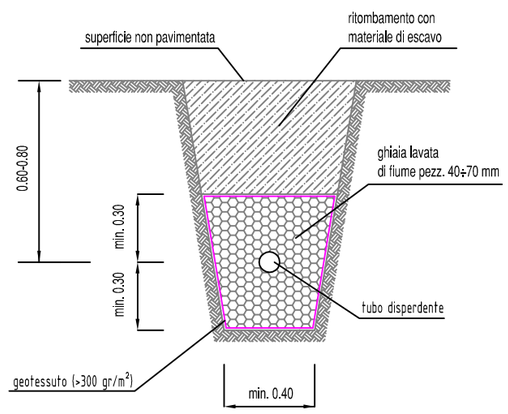
SCHEMA DI RETE FOGNARIA a servizio di NUOVO edificio
in presenza di corpo idrico superficiale (LETTO ASSORBENTE)

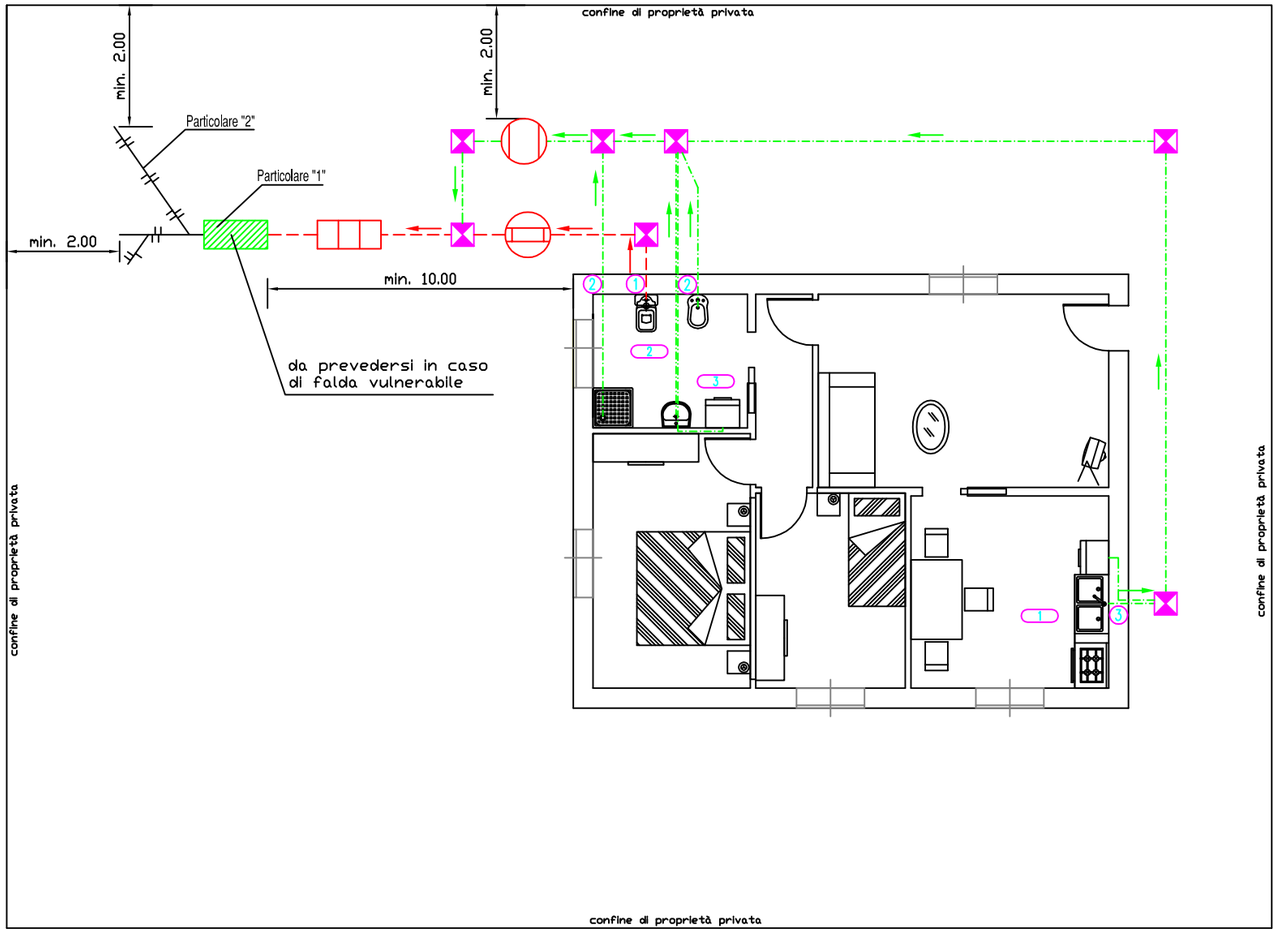
scheda n. 1 bis (nuova)

SEZIONE TRINCEA E SUB-IRRIGAZIONE CON FILTRO A SABBIA



SEZIONE TRINCEA
SUB-IRRIGAZIONE (senza filtro a sabbia)





SCHEMA DI RETE FOGNARIA a servizio di NUOVO edificio
in assenza di corpo idrico superficiale

LEGENDA RETI

	TUBAZIONI ACQUE NERE
	TUBAZIONI ACQUE SAPONATE
	POZZETTO D'ISPEZIONE
	VASCA CONDENSAGRASSI
	VASCA IMHOFF
	VASCA SETTICA A 3 SCOMPARTI
	IMPIANTO DI SUB-IRRIGAZIONE
	TRINCEA CON FILTRO A SABBIA (da prevedersi in caso di falda vulnerabile)

LEGENDA SCARICHI

1. - scarico e/o colonna raccolta scarichi dei W.C. e/o vaso alla turca
2. - scarico e/o colonna raccolta scarichi delle sole acque saponate (docce, lavatrici, lavandini, bidè, etc.)
3. - scarico e/o colonna raccolta scarichi delle sole acque di scarico delle cucine (lavelli e lavastoviglie)

LEGENDA LOCALI

1. - CUCINA
2. - BAGNO
3. - LAVANDERIA

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

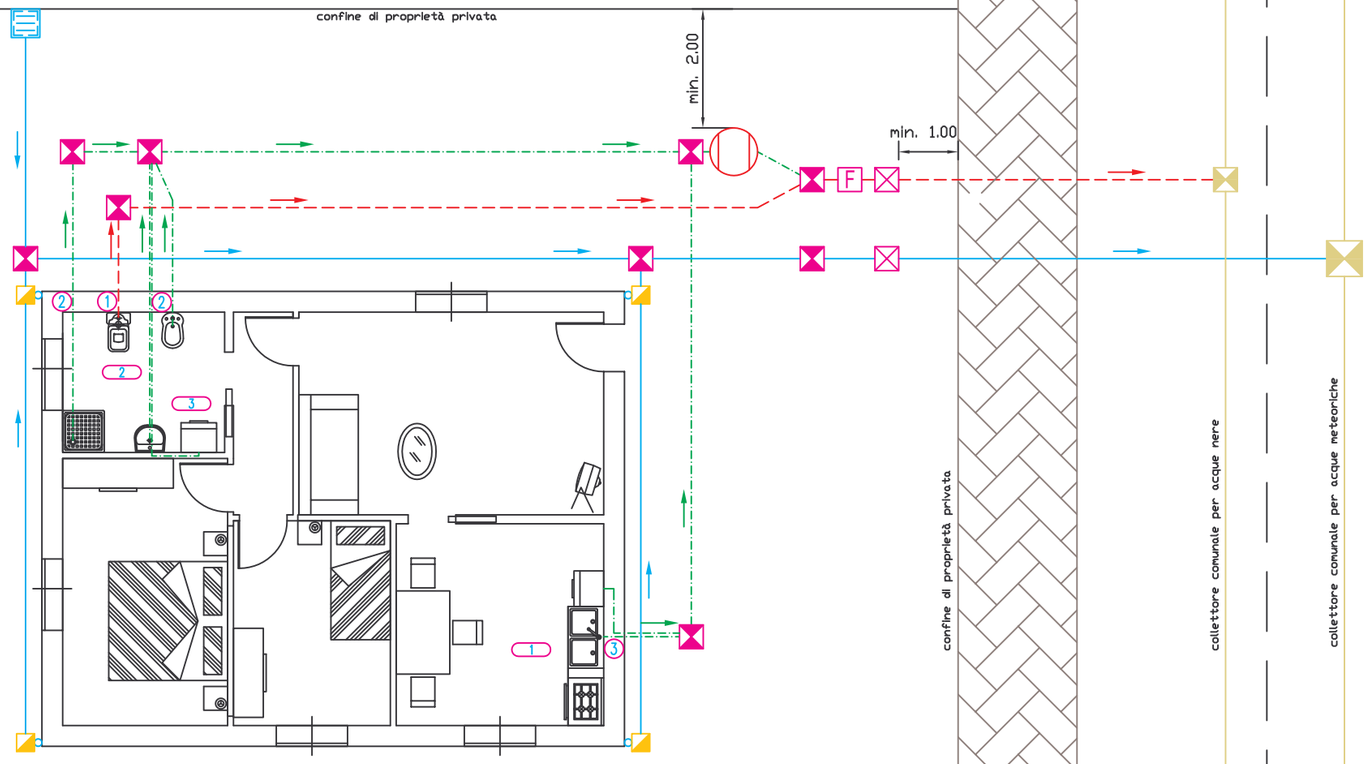
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE
REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

SCHEMA DI RETE FOGNARIA a servizio di NUOVO edificio
in assenza di corpo idrico superficiale

scheda n. 2 (modificata)

Sandonà\Schema_Fogne.dwg



LEGENDA RETI

	TUBAZIONI ACQUE NERE
	TUBAZIONI ACQUE SAPONATE
	TUBAZIONI ACQUE BIANCHE
F	POZZETTO CON SIFONE FIRENZE
	POZZETTO DI ALLACCIAMENTO CON CUNETTA DI SCORRIMENTO SUL FONDO
	POZZETTO D'ISPEZIONE
	VASCA CONDENSAGRASSI
	CADITOIA SIFONATA
	POZZETTO AI PIEDI DEL PLUVIALE

DISTINTA DEGLI SCARICHI

1 - scarico e/o colonna raccolta scarichi dei W.C. e/o vaso alla turca

2 - scarico e/o colonna raccolta scarichi delle sole acque saponate (docce, lavatrici, lavandini, bidè, etc.)

3 - scarico e/o colonna raccolta scarichi delle sole acque di scarico delle cucine (lavelli e lavastoviglie)

LEGENDA LOCALI

1 - CUCINA

2 - BAGNO

3 - LAVANDERIA

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

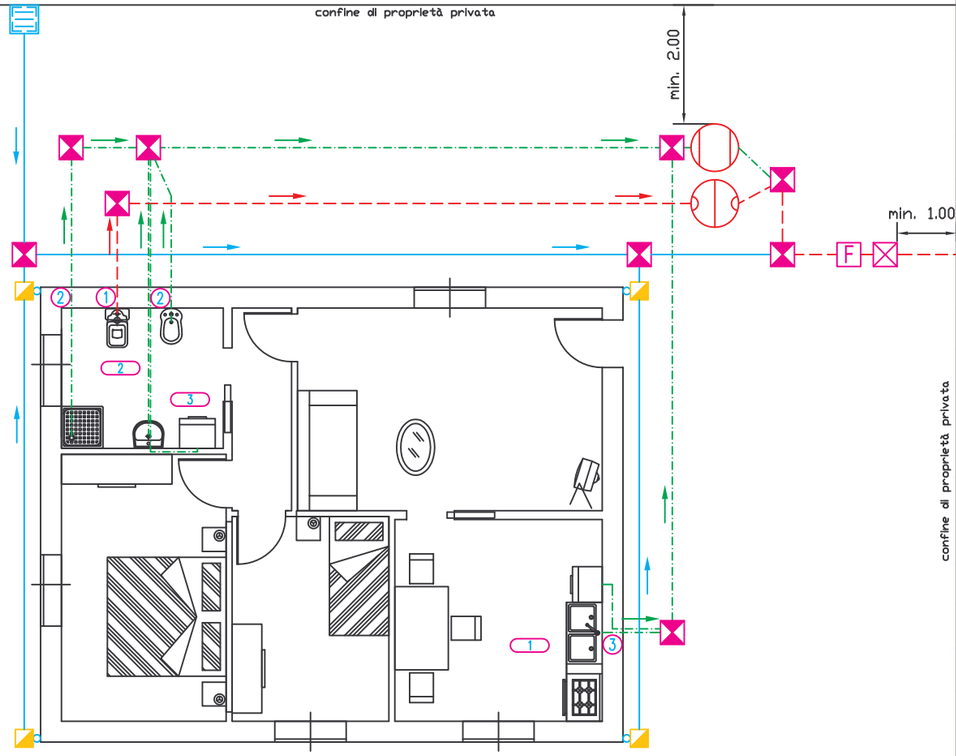
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

SCHEMA DI RETE FOGNARIA a servizio di NUOVO edificio in zona provvista di rete fognaria pubblica separata collegata a depuratore

scheda n. 3

Sandonà\Schema_Fogne.dwg



LEGENDA RETI

	TUBAZIONI ACQUE NERE
	TUBAZIONI ACQUE SAPONATE
	TUBAZIONI ACQUE BIANCHE
F	POZZETTO CON SIFONE FIRENZE
	POZZETTO DI ALLACCIAMENTO CON CUNETTA DI SCORRIMENTO SUL FONDO
	POZZETTO D'ISPEZIONE
	VASCA CONDENSAGRASSI
	VASCA BIOLOGICA
	CADITOIA SIFONATA
	POZZETTO AI PIEDI DEL PLUVIALE

DISTINTA DEGLI SCARICHI

1 - scarico e/o colonna raccolta scarichi dei W.C. e/o vaso alla turca
2 - scarico e/o colonna raccolta scarichi delle sole acque saponate (docce, lavatrici, lavandini, bidè, etc.)
3 - scarico e/o colonna raccolta scarichi delle sole acque di scarico delle cucine (lavelli e lavastoviglie)

LEGENDA LOCALI

1 - CUCINA
2 - BAGNO
3 - LAVANDERIA

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

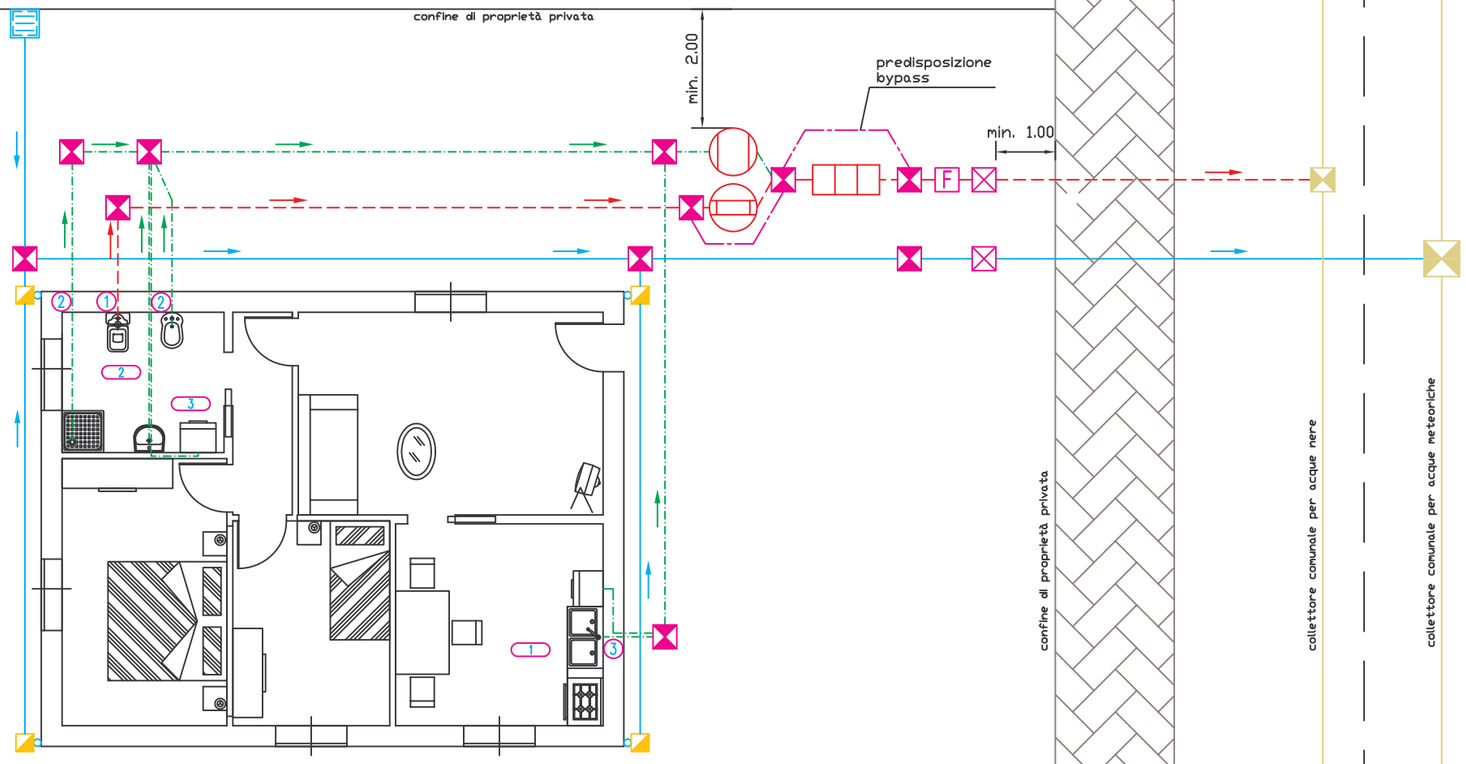
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

SCHEMA DI RETE FOGNARIA a servizio di NUOVO edificio in zona provvista di rete fognaria pubblica mista collegata a depuratore

scheda n. 4

Sandonà\Schema_Fogne.dwg



LEGENDA RETI

	TUBAZIONI ACQUE NERE
	TUBAZIONI ACQUE SAPONATE
	TUBAZIONI ACQUE BIANCHE
	TUBAZIONI PER FUTURO BYPASS
F	POZZETTO CON SIFONE FIRENZE
	POZZETTO DI ALLACCIAMENTO CON CUNETTA DI SCORRIMENTO SUL FONDO
	POZZETTO D'ISPEZIONE
	VASCA CONDENSAGRASSI
	VASCA IMHOFF
	VASCA SETTICA A 3 SCOMPARTI
	CADITOIA SIFONATA
	POZZETTO AI PIEDI DEL PLUVIALE

DISTINTA DEGLI SCARICHI

1. - scarico e/o colonna raccolta scarichi del W.C. e/o vaso alla turca
2. - scarico e/o colonna raccolta scarichi delle sole acque saponate (docce, lavatrici, lavandini, bidè, etc.)
3. - scarico e/o colonna raccolta scarichi delle sole acque di scarico delle cucine (lavelli e lavastoviglie)

LEGENDA LOCALI

1. - CUCINA
2. - BAGNI
3. - LAVANDERIA

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

SCHEMA DI RETE FOGNARIA a servizio di NUOVO edificio in zona provvista di rete fognaria pubblica separata NON collegata a depuratore

scheda n. 5

Sandonà\Schema_Fogne.dwg